CODICE DEONTOLOGICO DEL REFERENTE DI INTERVENTO

* Art.1 Le regole del presente Codice Deontologico sono da osservare per tutti coloro che hanno acuisito l’abilitazione da CSEN sul territorio nazionale. Il referente di intervento è tenuto alla loro conoscenza e l'ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità etica e professionale.
* Art.2 Per acquisire il titolo e svolgere il ruolo di referente di intervento si deve essere in possesso di diploma di laurea triennale in ambito socio-sanitario-educativo (Scienze della Formazione, Scienze dell’Educazione, Psicologia, Scienze Infermieristiche, Scienze Motorie, Logopedia, Fisioterapia, Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica, Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Terapia occupazionale)
* Il professionista che ha conseguito il titolo di referente di intervento, se non ancora abilitato alla professione, può operare solo con la supervisione di un professionista, membro dell’equipe, con laura equipollente e regolarmente iscritto all’ albo professionale
* Art.3 Nell’esercizio della professione, il referente di intervento rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza dell’utente; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall'imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità;
* Art.4 Il referente di intervento è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, al fine di garantire prestazioni appropriate e di qualità. Riconosce i limiti della propria competenza e usa, pertanto solo strumenti teorico – pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza;
* Art.5 Il referente di intervento non suscita nelle attese dell’utente aspettative infondate;
* Art.6 Nella collaborazione con altri professionisti dell’equipe prevista per l’intervento di pet therapy esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze;
* Art.7 Il referente di intervento è tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non si ritenga necessario farlo per particolari motivi, in questo caso il referente di intervento è tenuto a confrontarsi in merito con il responsabile del progetto;
* Art.8 Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela;
* Art.9 Il referente di intervento non deve assumere impegni professionali che comportino eccessi di prestazioni tali da pregiudicare la qualità della sua opera professionale e la sicurezza del fruitore;
* Art.10 Il referente di intervento organizza i propri interventi dopo attenta osservazione, raccolta delle informazioni necessarie e analisi dei dati in proprio possesso;
* Art.11 Il referente di intervento è tenuto a confrontarsi con il conduttore dell’animale prima e durante ogni incontro in merito agli obiettivi ed alle attività previste per l’incontro in linea con le indicazioni fornite dall’equipe prescrittiva e dal referente del progetto;
* Art.12 Il referente di intervento prima di ogni incontro è tenuto ad informare gli addetti della struttura circa le attività previste ed al loro eventuale ruolo in quest’ultime;
* Art.13 Il referente di ’intervento opera al fine di garantire le più idonee condizioni di sicurezza dell’utente e contribuire all'adeguamento dell'organizzazione dell’ambiente;
* Art.14 Il referente di intervento dovrà comunicare con il soggetto tenendo conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne la massima partecipazione alle scelte decisionali e l'adesione alle proposte delle attività di pet therapy, nonché prendere in considerazione ogni ulteriore richiesta di informazione da parte dell’utente.
* Art.15 Il referente di intervento deve tutelare la sicurezza dell’utente prevenendo qualsiasi tipo di rischio per quest’ultimo;
* Art.16 In caso di situazioni che rappresentino un rischio per l’utente il referente di intervento deve essere pronto ad intervenire in tutela dello stesso e se necessario deve richiedere l’aiuto degli operatori addetti della struttura;
* Art.17 Il referente di intervento alla fine di ogni incontro dovrà compilare una scheda di osservazione che deve essere redatta chiaramente, con puntualità e diligenza;
* Art.18 Alla fine di ogni incontro il referente di intervento dovrà confrontarsi con il conduttore dell’animale rispetto all’incontro e informare il responsabile di progetto circa la seduta, in linea con quanto stabilito dall’equipe

Art.19 Nel caso svolga anche attività di docenza, di didattica, di formazione il referente di intervento stimola gli studenti, alievi, tirocinanti l'interesse per i principi deontologici, anche ispirando ad essi la propria condotta professionale.

Art.20 Il referente di intervento deve operare secondo le linee guida regionali di appartenenza, in materia di Pet Therapy e secondo le indicazioni delle linee guida CSEN.